

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 2 luglio 2024

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 giugno 2024, n. 90.

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. (24G00108)..... Pag. 1

DECRETO-LEGGE 2 luglio 2024, n. 91.

Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione. (24G00109).... Pag. 31

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 2024.

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Isole Tremiti. (24A03179)..... Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2024.

Approvazione del regolamento concernente i costi di funzionamento degli organi istituzionali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.). (24A03448)..... Pag. 42

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2024.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino. (24A03374) Pag. 44

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DECRETO 21 giugno 2024.

Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. (24A03360)..... Pag. 45



Vista la deliberazione adottata dall'assemblea del CNEL in data 29 maggio 2024, con la quale è stato approvato, a norma dell'art. 20 della legge n. 936 del 1986, il regolamento concernente i costi di funzionamento degli organi istituzionali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge n. 936 del 1986, la materia delle indennità e del rimborso delle spese è compresa nelle materie per le quali è prevista l'approvazione del regolamento mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Approvazione del regolamento concernente i costi di funzionamento degli organi istituzionali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

1. È approvato l'unito regolamento, vistato dal proponente, deliberato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) nella seduta del 29 maggio 2024, concernente i costi di funzionamento degli organi istituzionali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1895*

ALLEGATO

Regolamento concernente i costi di funzionamento degli organi istituzionali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.)

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le indennità e il rimborso delle spese, nonché la relativa corresponsione in conformità alla disciplina fiscale vigente, al Presidente, ai vicepresidenti e ai consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di seguito

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 giugno 2024.

Approvazione del regolamento concernente i costi di funzionamento degli organi istituzionali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 99 della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» e, in particolare, gli articoli 8-bis e 20;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 10;

Vista la deliberazione della Giunta per il regolamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) del 28 maggio 2024;



CNEL, di cui alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Art. 2.

Indennità spettanti al Presidente, ai vicepresidenti e consiglieri del CNEL

1. In applicazione dell'art. 8-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, l'indennità di carica per il Presidente del CNEL è commisurata al trattamento economico complessivo spettante al Presidente di uno degli altri organi ausiliari previsti dall'art. 100 della Costituzione.

2. In applicazione dell'art. 8-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, le indennità di carica spettanti ai vicepresidenti e ai consiglieri del CNEL sono determinate, rispettivamente, in misura annua lorda pari al 20 per cento, per i vicepresidenti, e al 10 per cento, per i consiglieri, dell'indennità di carica prevista dal comma 1.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 vengono corrisposte nel rispetto del limite fissato dall'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 3.

Modalità di corresponsione e adeguamento delle indennità

1. Le indennità sono corrisposte mensilmente in misura pari ad un dodicesimo dell'ammontare annuo.

2. L'assemblea del CNEL, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentito il collegio dei revisori e il Consiglio di Presidenza, in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione, può adeguare le indennità di cui all'art. 2 nei limiti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 4.

Riduzione delle indennità ai vicepresidenti e ai consiglieri del CNEL

1. L'assenza, nell'arco del mese di riferimento, ad una o più sedute dell'assemblea del CNEL o della commissione o dell'organismo istruttorio di appartenenza previsto dalla legge comporta una decurtazione – per il mese in cui si è determinata – in misura pari al 50 per cento dell'indennità mensile di cui all'art. 3, salvo i casi di assenza dovuta alla partecipazione a missioni o delegazioni del CNEL preventivamente autorizzate dal Presidente o di assenza per malattia certificata.

Art. 5.

Rimborso delle spese di viaggio per attività istituzionali

1. Per assicurare l'esercizio delle funzioni di rilievo costituzionale, sono ammesse a rimborso, a seguito di presentazione di specifica documentazione, le spese di viaggio sostenute dal Presidente, dai vicepresidenti e dai consiglieri del CNEL non residenti a Roma, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'assemblea del CNEL o della commissione o dell'organismo istruttorio di appartenenza previsto dalla legge, presso la sede CNEL.

2. È consentito l'utilizzo dei mezzi di trasporto in regolare servizio di linea (treno, aereo, nave, bus urbani ed extraurbani, metropolitane).

3. In caso di viaggio con voli aerei sono ammesse a rimborso le spese documentate relative al costo del biglietto in classe economica, comprensivo di diritti di prenotazione e tasse aeroportuali.

4. In caso di viaggio in treno, in nave o altri mezzi, sono ammesse a rimborso massimo le spese documentate relative al costo del biglietto equivalente a quello di classe economica a tariffa piena, comprensivo di diritti di prenotazione.

5. Qualora l'interessato attesti che non sia stato possibile il ricorso alla tariffa economica, sono rimborsabili i biglietti in classe diversa. In mancanza di attestazione, il relativo titolo di viaggio sarà rimborsabile limitatamente alla quota pari al corrispettivo della classe economica.

Art. 6.

Rimborso delle spese di trasporto per missioni, anche in delegazione

1. Sono ammesse a rimborso, a seguito di presentazione di specifica documentazione, le spese di viaggio per missione, anche in delegazione, sostenute dal Presidente, dai vicepresidenti e dai consiglieri del CNEL per lo svolgimento delle attività istituzionali al di fuori della sede del CNEL, previa determinazione del Presidente di autorizzazione allo svolgimento della medesima missione.

2. Per tali spese si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2 e seguenti.

Art. 7.

Rimborso delle spese per pasti giornalieri

1. Al Presidente, ai vicepresidenti ed ai consiglieri del CNEL, in caso di partecipazione a missione esterna, anche in delegazione, compresa tra le 8 e le 12 ore, spetta il rimborso dell'importo di un pasto fino a un massimo di euro 30,55.

2. In caso di durata superiore alle 12 ore, sono rimborsabili fino a due pasti giornalieri, a seguito della presentazione di due ricevute distinte per un importo complessivo giornaliero rimborsabile fino ad un massimo di euro 61,10.

3. Ai fini del relativo rimborso, i richiedenti devono presentare la correlata documentazione fiscale, la quale dovrà riportare che la consumazione si riferisce ad un'unica persona. Qualora nel documento fiscale risultino più coperti, si procederà alla liquidazione della quota parte riferibile al richiedente, nei limiti sopra indicati.

Art. 8.

Rimborso delle spese per alloggio

1. Ai fini della partecipazione alle attività istituzionali presso la sede del CNEL, il Presidente, i vicepresidenti e i consiglieri, ove non residenti a Roma, possono richiedere il rimborso delle spese di alloggio presso una struttura ricettiva di categoria non superiore a quattro stelle.

2. Al Presidente, ai vicepresidenti e ai consiglieri in missione esterna, anche in delegazione, spetta il rimborso delle spese di alloggio presso una struttura ricettiva di categoria non superiore a quattro stelle.

Art. 9.

Utilizzo dei taxi o mezzi a noleggio

1. In caso di partecipazione alle attività istituzionali presso la sede del CNEL o di missione esterna, anche in delegazione, è consentito l'utilizzo di taxi sia urbani che extraurbani o di un mezzo a noleggio solo se motivati dalla documentata assenza del servizio di trasporto pubblico o dall'inconciliabilità dell'orario dei servizi pubblici con lo svolgimento delle attività istituzionali.

2. Nella tratta da e per gli aeroporti, è consentito l'utilizzo del taxi solo se, con idonea documentazione, si attesti l'assenza dei servizi di trasporto pubblico o che l'orario dei servizi pubblici è inconciliabile con lo svolgimento delle attività istituzionali.



Art. 10.

Utilizzo del mezzo proprio

1. È consentito l'utilizzo del mezzo proprio ove lo stesso risulti economicamente più conveniente rispetto ai normali servizi di linea o per difficoltà particolari di raggiungimento delle sedi mediante servizi pubblici di linea. In tal caso, è riconosciuta un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali ACI, nonché il rimborso di eventuali spese sostenute per i pedaggi autostradali e il parcheggio del mezzo proprio.

Art. 11.

Adeguamento delle misure e dei trattamenti

1. Le misure del rimborso delle spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 del presente regolamento vengono adeguate automaticamente alle modificazioni previste per i dirigenti dello Stato, nonché alle successive norme di rango primario in materia di finanza pubblica estese al CNEL.

Art. 12.

Norme finali

1. Le indennità e le spese di cui al presente regolamento sono poste a carico di appositi capitoli di bilancio del CNEL, approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

*Visto: il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI*

24A03448

